

ATTO N. DD 7041

DEL 23/12/2021

Rep. di struttura DD-UA2 N. 285

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI**

OGGETTO: COMUNE DI RIVARA - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - D.C.C. N. 29 DEL 28/09/2021 - PRONUNCIAMENTO DI INCOMPATIBILITA' E OSSERVAZIONI.

Premesso che per il **Comune di Rivara** la **strumentazione urbanistica** risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.I., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 36-8667 del 2 settembre 1991 e successivamente modificato con Variante Generale approvata con D.G.R. n. 7-594 del 31/07/2000 [BURP n. 32 del 09/08/2000];
- ha approvato sette Varianti Parziali al P.R.G. vigente, ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 29 del 28/09/2021, il Progetto Preliminare di una Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del comma 5 art. 17 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana in data 11/11/2021 con nota inviata a mezzo PEC prot. 4996 (pervenuta in data 11/11/2021 ns. prot. 123706), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal comma 7 del citato articolo; (*Prat. n. VP_029/2021*);

i **dati socio-economici e territoriali** che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 2.618 abitanti nel 1971, 2.675 abitanti nel 1981, 2.509 abitanti nel 1991, 2.685 abitanti nel 2001, 2.666 abitanti nel 2011 e 2.527 abitanti al 2020; dati che evidenziano un andamento demografico in lieve decremento negli ultimi 20 anni;
- superficie territoriale di circa 1.257 ettari, dei quali 950 ettari di pianura e 307 ettari di montagna; la conformazione fisico-morfologica evidenzia 762 ettari con pendenze inferiori al 5%, 325 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 170 ettari con pendenze superiori al 25%. Per quanto attiene la Capacità d'uso dei suoli fertili per fini agricoli, 263 ettari sono classificati in Classe II[^]. E' altresì interessato su una superficie di circa 419 ettari dalla presenza di "Aree boscate";
- il territorio comunale è ricompreso nella **Zona Omogenea 8** della Città Metropolitana di Torino denominata "**CANAVESE OCCIDENTALE**" ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- compreso nell'**Ambito 22 "CUORGNE"**, ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2), il quale, costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);

- sistema produttivo: è riconosciuto quale Ambito Produttivo di livello 1 ai sensi degli articoli 24 e 25 delle NdA del PTC2;
- infrastrutture viarie: è attraversato dal tracciato delle Strade Provinciali S.P. 13 di Front, S.P. 42 del Santuario di Belmonte e S.P. 723 di Rivara; è attraversato da 5,8 km di piste ciclabili;
- assetto idrogeologico del territorio: è attraversato dalle acque pubbliche dei Torrenti Levone, Ronchero e Viana; la Banca dati sul dissesto idrogeologico individua 79 frane puntuali, dissesti lineari per 1,1 km e dissesti areali per circa 118 ettari;
- tutela paesaggistica e ambientale: è interessato da fasce perifluviali per 545 ettari circa e da corridoi di connessione ecologica per 8 ettari circa; parte del territorio comunale per 349,4 ettari è interessato dalla proposta di tutela paesaggistica;

dato atto che il Comune di Rivara **non è** adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 29 del 28/09/2021 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato a:

1. informatizzazione della cartografia di Piano, mediante il trasferimento delle informazioni contenute negli elaborati urbanistici su Sistema Informativo Geografico (G.I.S.);
2. introduzione nel testo delle NTA di diffuse modifiche a carattere normativo di dettaglio di esclusiva pertinenza gestionale e attuativa del P.R.G.C. vigente;
3. ampliamento dell'area produttiva denominata **IC2**, per una superficie coperta di mq 1.911, collocata in Frazione *Le Moie*, al confine con il Comune di Forno [tale previsione, localizzata su aree agricole e su aree boscate, si pone in contrasto con le prescrizioni che esigono attuazione dettate rispettivamente dall'art. 24 Settore produttivo artigianale e industriale comma 9 (Prescrizioni che esigono attuazione) I PRG e le loro varianti devono concorrere al raggiungimento degli obiettivi del PTC2 di cui a i commi precedenti ed in particolare devono porsi l'obiettivo prioritario di limitare il consumo di suolo a fini produttivi, attraverso la concentrazione dell'offerta di aree e la ristrutturazione delle aree esistenti anche incentivando operazioni di rilocalizzazione di impianti isolati." e al comma 10. (Prescrizioni che esigono attuazione) Gli ampliamenti di aree produttive esistenti, dove ammessi, devono essere realizzati in aree contigue a quelle produttive esistenti. Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti escludono la realizzazione di ampliamenti che siano sfrangiati e privi di compattezza e continuità edilizia ed infrastrutturale con le aree produttive esistenti."; dall'art. 26 Settore agroforestale (...) comma 3. (Prescrizioni che esigono attuazione) Nei territori di cui al comma 2 è esclusa la nuova edificazione, nonché l'impermeabilizzazione dei suoli, eccezion fatta per la realizzazione di opere funzionali alla sorveglianza e alla manutenzione delle foreste e dei boschi, e le attrezzature a servizio degli impianti esistenti o previsti dalla programmazione di settore: eventuali mutamenti possono essere consentiti unicamente sulla base della comprovata assenza o impraticabilità di soluzioni alternative e devono comunque prevedere forme di compensazione ed invarianza idraulica secondo quanto previsto dagli articoli 13, 24, 35 e dalle Linee Guida di cui al comma 4 dell'art. 34. In particolare: a) sono vietate nuove costruzioni e opere di urbanizzazione nelle aree boscate (...). Tale contenuto della Variante adottata risulta altresì in contrasto con le norme in salvaguardia ex art. 16 "Territori coperti da foreste e da boschi" delle N.d.A. del vigente PPR.];
4. modifica dell'area residenziale di completamento denominata **RC10**, nella quale viene ricompresa una porzione dell'area residenziale esaurita **RE54**, ineditata;
5. ricognizione generale delle aree al fine di definire una tabella di coerenza con le Zone Omogenee individuate dal Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ai fini dell'applicazione della normativa

- sull'ammissibilità delle agevolazioni previste dal "*Bonus Facciate*" (legge di Bilancio 2020 n. 160/2019);
6. riconoscimento, in area agricola di Classe II, dell'area *A-di* a destinazione agricola speciale, quale zona di stoccaggio a cielo aperto di materiali inerti, della superficie territoriale di mq 8.420, previa introduzione nelle NtA dell'art. 31 bis "Area agricola speciale destinata al deposito di materiali inerti (A-di)": **tale previsione si pone in contrasto con la "Prescrizione che esige attuazione" di cui all'art. 17 "Azioni di tutela delle aree", comma 8, che recita: " 8. (Prescrizioni che esigono attuazione) In particolare dovranno essere preservati i terreni ricadenti in I e II Classe di Capacità d'Uso dei Suoli; sarà contrastata l'edificazione in terreni di eccellente e buona fertilità e ad alta vocazione agricola, ad eccezione di dimostrate esigenze di tipo ambientale, viabilistico, economico, sociale che perseguano l'interesse collettivo quando manchino possibilità localizzative alternative. È volontà del PTC2 la riconferma e la riqualificazione, ove possibile, degli usi agricoli delle aree, anche attraverso l'insediamento di nuove funzionalità agricole, limitando le possibilità di trasformazione dei "suoli agricoli periurbani", che devono in ogni caso prevedere idonee forme di compensazione secondo quanto previsto all'art. 13 e nelle Linee Guida di cui al comma 4 dell'art. 34."**;

Gli elaborati della Variante adottata e trasmessi, comprendono:

- la Dichiarazione di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica vigente;
- la Dichiarazione di compatibilità con l'assetto idrogeologico comunale;
- la Relazione di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica;

preso atto che per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato "in maniera contestuale", accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale al PRGC con l'elaborato denominato "Relazione di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica". Detto documento, unitamente alla Deliberazione di adozione ed agli elaborati della Variante, sono stati messi a disposizione della "Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali - VAS e VIA" del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana quale Soggetto con Competenze Ambientali (SCA) che ha prodotto un contributo allegato al presente provvedimento;

evidenziato che il Comune di Rivara non ha avviato la procedura di definizione delle aree dense, di transizione e libere, ai sensi dell'art. 16 delle N.d.A. del vigente PTC2;

dato atto che, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. n. 29 del 28/09/2021 di adozione del progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. vigente:

- "... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ...";
- contiene il prospetto numerico che evidenzia solo in parte "... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate..." mentre non contiene l'effettivo aumento di abitanti teorici riferiti all'area RC10 e gli effetti sulla dotazione dei servizi nonché gli "eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 25 dicembre 2021;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R.n.3/2013), costituenti la Variante Parziale;



Città metropolitana di Torino

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 “Tutela ed uso del suolo”, modificata e integrata dalle LL.RR.n.3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell’articolo 17, in cui è specificato che:“...contestualmente all’avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell’Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...”;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977, così come modificato dalla L.R. n.3del 25/03/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 “*Misure di salvaguardia e loro applicazione*”; comma 5, articolo 26 “*Settore agroforestale*”; commi 1 e 3 articolo 39 “*Corridoi riservati ad infrastrutture*”; articolo 40 “*Area speciale di C.so Marche*”; comma 2, articolo 50 “*Difesa del Suolo*”;

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;
- che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di

coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitano, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;
- il Decreto del Vice Sindaco n. 454-12570/2019 dell'20/11/2019 con il quale si "dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: - alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale urbanistica....., in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento";
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n° 95 del 30/7/2021 con cui si attribuisce all'Ing. Giannicola Marengo l'incarico dirigenziale "per lo svolgimento dei compiti di staff ... al Dirigente della Direzione Territorio Trasporti";

DETERMINA

1. **che**, ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25/03/2013, il progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. vigente del Comune di Rivara, adottato con deliberazione C.C. n. 29 del 28/09/2021, **presenta alcuni interventi incompatibili con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.121-29759 del 21/07/2011, mentre la suddetta Variante non si pone in contrasto con i progetti sovracomunali e con le disposizioni delle Norme di Attuazione del P.T.C. immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*", articolo 50 "*Difesa del suolo*", per le motivazioni di seguito esposte: **A** **ampliamento dell'area produttiva denominata IC2: tale previsione, localizzata su aree agricole e su aree boscate, si pone in contrasto con le prescrizioni che esigono attuazione dettate rispettivamente dall'art. 24 Settore produttivo artigianale e industriale, comma 9 (Prescrizioni che esigono attuazione) I PRG e le loro varianti devono concorrere al raggiungimento degli obiettivi del PTC2 di cui a i commi precedenti ed in particolare devono porsi l'obiettivo prioritario di limitare il consumo di suolo a fini produttivi, attraverso la concentrazione dell'offerta di aree e la ristrutturazione delle aree esistenti anche incentivando operazioni di rilocalizzazione di impianti isolati." e al comma 10. (Prescrizioni che esigono attuazione) Gli ampliamenti di aree produttive esistenti, dove ammessi, devono essere realizzati in aree contigue a quelle produttive esistenti. Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti escludono la realizzazione di ampliamenti che siano sfrangiati e privi di compattezza e continuità edilizia ed infrastrutturale con le aree produttive esistenti."; dall'art. 26 Settore agroforestale (...) comma 3. (Prescrizioni che esigono attuazione) Nei territori di cui al comma 2 è esclusa la nuova edificazione, nonché**

l'impermeabilizzazione dei suoli, eccezion fatta per la realizzazione di opere funzionali alla sorveglianza e alla manutenzione delle foreste e dei boschi, e le attrezzature a servizio degli impianti esistenti o previsti dalla programmazione di settore: eventuali mutamenti possono essere consentiti unicamente sulla base della comprovata assenza o impraticabilità di soluzioni alternative e devono comunque prevedere forme di compensazione ed invarianza idraulica secondo quanto previsto dagli articoli 13, 24, 35 e dalle Linee Guida di cui al comma 4 dell'art. 34. In particolare: a) sono vietate nuove costruzioni e opere di urbanizzazione nelle aree boscate (...). Tale contenuto della Variante adottata risulta altresì in contrasto con le norme in salvaguardia ex art. 16 "Territori coperti da foreste e da boschi" delle N.d.A. del vigente PPR.]; Tale contenuto della Variante adottata risulta altresì in contrasto con le norme in salvaguardia ex art. 16 "Territori coperti da foreste e da boschi" delle N.d.A. del vigente PPR.]; B) il riconoscimento, in area agricola di Classe II, dell'area A-di a destinazione agricola speciale, si pone in contrasto con la "Prescrizione che esige attuazione" di cui all'art. 17 "Azioni di tutela delle aree", comma 8, che recita: " 8. (Prescrizioni che esigono attuazione) In particolare dovranno essere preservati i terreni ricadenti in I e II Classe di Capacità d'Uso dei Suoli; sarà contrastata l'edificazione in terreni di eccellente e buona fertilità e ad alta vocazione agricola, ad eccezione di dimostrate esigenze di tipo ambientale, viabilistico, economico, sociale che perseguano l'interesse collettivo quando manchino possibilità localizzative alternative. È volontà del PTC2 la riconferma e la riqualificazione, ove possibile, degli usi agricoli delle aree, anche attraverso l'insediamento di nuove funzionalità agricole, limitando le possibilità di trasformazione dei "suoli agricoli periurbani", che devono in ogni caso prevedere idonee forme di compensazione secondo quanto previsto all'art. 13 e nelle Linee Guida di cui al comma 4 dell'art. 34.";

2. **che**, alla luce dell'espressione di incompatibilità sopra motivata e riferita ai contenuti ivi indicati, alla procedura di approvazione della Variante, trova applicazione quanto previsto al comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 che prevede "*se la ... città metropolitana ... ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP ... o i progetti sovracomunali approvati ..., la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla ... città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole ... della città metropolitana*";
3. **di formulare**, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. le seguenti **osservazioni: 3.1)** in relazione alla modifica dell'area residenziale di completamento denominata **RC10**, nella quale viene ricompresa una porzione dell'area residenziale esaurita **RE54**, ineditata, si rende opportuno esplicitare l'effettivo aumento della capacità insediativa residenziale e gli effetti determinati in termini di una nuova domanda di aree a servizi ex art. 21 della L.R. 56/77; **3.2)** di integrare tra gli allegati della Variante con idonea valutazione di coerenza dei contenuti previsti con il vigente P.P.R.; **3.3)** la deliberazione di adozione, la *Relazione Illustrativa* e la *Relazione di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica* non riportano alcun dato dimensionale riferito alle superfici assentite in deroga ai sensi della Legge 106/2011 che dovranno essere esplicitate nel provvedimento di approvazione della Variante, nel rispetto del comma 5 lettere c), d), e) e f) dell'art. 17 della L.R. 56/77;
4. **si allega** il contributo formulato dalla "Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali - VAS e VIA" del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana quale Soggetto con Competenze Ambientali (SCA) ai fini della procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VAS della Variante parziale in oggetto;
5. **di trasmettere** al Comune di Rivara la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.



IL DIRIGENTE (DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI)
Firmato digitalmente da Claudio Schiari per Giannicola Marengo

Prot. (*) Torino (*)

(*) **segnatura di protocollo riportata nei metadati del sistema documentale DoQui ACTA**

(i dati del protocollo sono rinvenibili nel file metadati con estensione xml, inviato insieme alla PEC)

Spett.le Comune di Rivara
tecnico.rivara@pec.it

E p.c.

Al Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità
Direzione Territorio e Trasporti
alla c.a. arch. Luciano Viotto

OGGETTO: Variante Parziale al PRGC di RIVARA – art. 17, comma 5 della L.R. 56/77
Procedimento di verifica di assoggettabilità.
Parere di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica.

In relazione alla variante in oggetto, la Città Metropolitana di Torino partecipa alla procedura di VAS, quale soggetto esclusivamente consultivo con competenze ambientali, secondo la DGR 29 febbraio 2016 n 25-2977 *“Disposizioni per l’integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”*.

CONTENUTI DELLA VARIANTE

La Variante parziale al PRGC di Rivara introduce le seguenti modifiche all’azzoneamento del PRGC vigente.

- Individuazione di un’area agricola speciale all’interno della quale è consentito il deposito temporaneo di inerti – area **“A-di”**.
- Ampliamento dell’area produttiva denominata **“IC2”**, collocata in Frazione Le Moie, al confine con Forno Canavese.
- Ridefinizione dell’area residenziale di completamento **“RC10”**. Tale area, facente parte secondo il PRGC vigente dell’ambito residenziale a capacità esaurita RE54 è di fatto del tutto ineditata, seppur interclusa dall’edificato. In sede di Variante, a tale porzione di terreno, che copre circa 1.500 mq, viene riassegnata la capacità edificatoria propria delle aree residenziali di completamento RC assimilandola alla RC10 (indice fondiario 0,1 mq/mq) con un incremento della capacità insediativa teorica di 3 abitanti.

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali - VAS e VIA
Corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino Tel. 011 861 6830
pec: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
www.cittametropolitana.torino.it

ISTRUTTORIA

A seguito dell'istruttoria sulla Relazione Tecnica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica l'ufficio scrivente segnala le seguenti criticità relativamente ai possibili effetti ambientali negativi della Variante sulle componenti ambientali.

APPROFONDIMENTI SUI SINGOLI INTERVENTI

Area A-di

L'area, ad attuale destinazione agricola, copre una superficie complessiva di circa 8.400 mq, limitrofa ad ambiti produttivi di riordino (IR) e di nuovo impianto (IN) che si trova localizzata ad ovest rispetto al concentrico cittadino, alla sinistra idrografica del Torrente Viana. La Variante Parziale assegna al lotto la destinazione "agricola speciale destinata al deposito di materiali inerti (A-di)", regolamentata dall'art. 31bis delle Norme Tecniche, introdotto ex novo. All'interno della stessa, oltre a quanto ammesso per le aree agricole normali, viene concessa la possibilità di stoccaggio di inerti a cielo aperto in riferimento alle attività regolamentate dal D.M. 186/2006 "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". Tale destinazione è funzionale all'attività di ritiro e recupero di inerti già attiva all'interno dell'area IN1 e per la quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Ambientale Unica (AUA) n. 45-1470/2017.

Lo stoccaggio dei materiali inerti in riferimento alle attività regolamentate dal D.M. 186/2006 su detta area, ai sensi dell'Allegato 5, punto 4 del D.M. 5 febbraio 1998, richiede la realizzazione di basamenti pavimentati, che, oltre a contrastare con la previsione dell'art. 31bis delle NdA "Non sono ammesse opere di pavimentazione del terreno o la realizzazione di nuovi manti bituminosi", comporta un consumo di suolo permanente e significativo.

Si considera che, a prescindere dalla realizzazione di pavimentazione, anche il semplice stoccaggio di materie prime sulla suddetta area con il conseguente continuo passaggio di mezzi pesanti, comporterebbe un consumo di suolo che, seppur reversibile, ne comprometterebbe il valore ecologico. Sono infatti da ritenersi interventi che "consumano suolo", tutti quelli che ne comportano l'impermeabilizzazione la compattazione e/o l'erosione, con conseguente aumento dell'artificializzazione.

Si ritiene pertanto che tale destinazione d'uso comporti un consumo di suolo significativo che deve essere adeguatamente compensato, anche in ragione dell'elevato valore ecosistemico dell'area.

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Tale area è infatti classificata in classe agricola II, ovvero quale territorio ad elevata vocazione e potenzialità agricola, la cui tutela è esplicitata negli indirizzi e nelle direttive del PTC2 (art. 17, comma 8 e art. 27 delle NdA del PTC2).

Inoltre tale area, per la porzione più prossima al Torrente Viana, viene identificata quale corridoio di connessione ecologica della Rete Ecologica Provinciale di cui alla Tav. 3.1 del PTC2, tutelata dalle disposizioni di cui all'art. 47 delle NdA del PTC2.

Per tali ragioni, la suddetta area presenta un alto valore eco-sistemico che verrà compromesso dalla destinazione prevista in Variante. Pertanto la Relazione Tecnica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica avrebbe dovuto valutare la possibilità di trovare localizzazioni alternative (per es. su aree contigue all'impianto, ma già compromesse o di minor valore eco-sistemico), e, nel caso di mancanza di valide opzioni, avrebbe dovuto individuare adeguati interventi di compensazione ambientale da richiedere necessariamente per bilanciare il valore eco-sistemico perso a causa della destinazione ammessa dalla Variante. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 13, comma 3 delle NdA del PTC2, *"le azioni di compensazione devono essere temporalmente legate alla persistenza degli impatti negativi sull'ambiente e prioritariamente "omologhe", cioè devono essere interventi che agiscono prevalentemente sulle componenti ambientali maggiormente impattate"*. Poichè gli impatti previsti dall'intervento sull'area A-di riguardano il consumo di suolo, una misura compensativa omologa dovrebbe consistere prioritariamente nel recupero /ripristino/bonifica/rinaturalizzazione di un'area urbanizzata e/o degradata almeno equivalente a quella consumata, che ripristini la permeabilità dei suoli e crei aree verdi utili a potenziare la rete ecologica. Qualora non sia possibile compensare in questo modo, occorre che le misure compensative ricadano prioritariamente sulla Rete Ecologica Locale. (cfr. art. 13 delle NdA al PTC2 e Linee Guida per le Mitigazioni e le Compensazioni).

In ogni caso, anche qualora si intendesse confermare la localizzazione prevista in Variante e si trovassero compensazioni adeguate, dovrà comunque essere garantita la continuità del corridoio di connessione ecologica mantenendo, nella parte terminale dell'area verso il Torrente Viana, una porzione di area libera da qualsiasi attività e intervento per una fascia avente profondità di almeno 50 metri dal limite settentrionale del lotto e prevedendo la creazione di una barriera verde a delimitazione della zona destinata allo stoccaggio mediante la piantumazione di un filare di alberi di specie autoctone.

La Relazione Tecnica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica non approfondisce tali aspetti e non fornisce gli elementi necessari a valutare adeguatamente la possibilità di escludere la Variante dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica.

Si riportano alcune considerazioni ulteriori. La suddetta area ricade parzialmente in fascia H – a probabilità di alluvioni elevata, come individuata dal PGRA (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni). Gli elaborati cartografici della Variante devono riportare tale disposizione ed inserire tale vincolo nelle NdA in modo da escludere la porzione dell'area ricadente nella fascia H da qualsiasi destinazione o intervento contrastante con le azioni di tutela previste dal PGRA.

Si rileva inoltre che la suddetta area risulta parzialmente soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004 *“i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”*, e pertanto gli interventi previsti sull'area devono essere soggetti alle procedure di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

Area IC2

La Variante prevede di ampliare l'area produttiva denominata “IC2”, collocata in Frazione Le Moie, al confine con il Comune di Forno Canavese, per una superficie di circa 2.000 mq, senza specificare in maniera adeguata le motivazioni che rendono necessario tale ampliamento in questa porzione del territorio comunale.

Il PTC2 individua un ambito produttivo di I livello localizzato verso il confine con il Comune di Busano; in tale ambito il PTC2 ammette nuovi insediamenti ed ampliamenti, ai sensi degli artt. 24 e 25 delle NdA. Ampliamenti localizzati al di fuori di tali ambiti non sono consentiti, e qualora effettivamente necessari, andrebbero adeguatamente valutati e motivati.

Occorre altresì considerare che il contenimento del consumo di suolo e delle risorse naturali è in ogni caso azione prioritaria del PTC2 anche per gli interventi a destinazione produttiva. L'art. 25, comma 9 delle NdA del PTC2 prescrive che i PRG e le loro varianti *“devono porsi l'obiettivo prioritario di limitare il consumo di suolo a fini produttivi, attraverso la concentrazione dell'offerta di aree e la ristrutturazione delle aree esistenti anche incentivando operazioni di rilocalizzazione di impianti isolati”*. La Relazione Tecnica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica avrebbe dovuto riportare una valutazione dell'esistenza o meno di soluzioni localizzative alternative al fine di motivare l'effettiva necessità di ampliamento dell'area IC2. Si ricorda inoltre che il PTC2 prescrive che siano previste adeguate misure di compensazione ambientale nel caso di nuove edificazioni produttive che, ancorché consentite, generino significativi impatti ambientali e di mantenimento degli equilibri idrologici e vegetazionali secondo il principio

dell'invarianza idraulica e delle superfici verdi e permeabili in base alle indicazioni riportate nelle apposite "Linee guida per il sistema del verde" allegate al PTC2.

Parte dell'area IC2 oggetto di ampliamento risulta insistere parzialmente su un'area boscata, e in quanto tale oggetto di tutela ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 42/2004 e parte integrante della Rete Ecologica Provinciale (art. 35 delle NdA del PTC2). Si ricorda che l'art. 26 delle NdA del PTC2 detta le seguenti disposizioni riguardanti i territori coperti da foreste e da boschi:

- [comma 3] *"è esclusa la nuova edificazione, nonché l'impermeabilizzazione dei suoli, eccezion fatta per la realizzazione di opere funzionali alla sorveglianza e alla manutenzione delle foreste e dei boschi, e le attrezzature a servizio degli impianti esistenti o previsti dalla programmazione di settore: eventuali mutamenti possono essere consentiti unicamente sulla base della comprovata assenza o impraticabilità di soluzioni alternative e devono comunque prevedere forme di compensazione ed invarianza idraulica secondo quanto previsto dagli articoli 13, 24, 35 e dalle Linee Guida di cui al comma 4 dell'art. 34. In particolare: a) sono vietate nuove costruzioni e opere di urbanizzazione nelle aree boscate";*
- [comma 5] *"le compensazioni di cui all'articolo 19 comma 6 della legge regionale 4/2009 "Gestione e promozione economica delle foreste" per interventi di trasformazione delle aree boscate che ricadano all'interno della Rete ecologica provinciale sono effettuati esclusivamente mediante la realizzazione di rimboschimenti con specie autoctone di provenienza locale, e si applicano anche nei seguenti casi: a) per superfici d'intervento inferiori a 500 metri quadrati".*

Pertanto, qualsiasi intervento di trasformazione sulle aree boscate, qualora autorizzato dagli Enti competenti, necessita di essere adeguatamente compensato.

La Relazione Tecnica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, non fornendo adeguate motivazioni circa l'effettica necessità di detto ampliamento e non prevedendo interventi di compensazione ambientale, non fornisce gli elementi necessari a valutare adeguatamente la possibilità di escludere la Variante dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica.

Si riporta altresì un'ulteriore considerazione riguardante la vicinanza dell'area di ampliamento IC2 al cimitero del Comune di Forno Canavese, che colloca la suddetta area nella fascia di inedificabilità di 200 metri normata ai sensi dell'art. 27, comma 6, della LR 56/77 e che rende pertanto incoerente la previsione della Variante, anche sotto il profilo della compatibilità di classificazione acustica.

PARERE

- premesso che il presente parere raccoglie le osservazioni della Città Metropolitana unicamente con riferimento alle proprie competenze in materia di sostenibilità ambientale come previsto dalle procedure di VAS (D.Lgs. 152/2006 e smi), in qualità di “Soggetto con Competenze Ambientali”;
- vista la documentazione trasmessa in data 11/11/2021 dal Comune di Rivara;
- rilevato che la Relazione Tecnica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, non ha fornito gli elementi necessari a valutare la sostenibilità ambientale della Variante e la sua esclusione dalla fase di VAS: in particolare non ha valutato l’effettiva necessità della localizzazione degli interventi previsti per le aree A-di e IC2 in ragione di possibili alternative e non ha individuato alcuna azione di compensazione ambientale per il consumo di suolo generato dagli interventi in Variante;

per quanto di competenza di questi uffici, ferma restando la competenza comunale relativa alla decisione finale in materia di assoggettabilità alla VAS, ed in riferimento agli aspetti illustrati nel presente parere che non sono stati trattati nella Relazione Tecnica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica e che necessitano di essere esaminati, si ritiene che **la Variante parziale debba essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica.**

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, con l’occasione si porgono cordiali saluti.

Il Direttore del Dipartimento Ambiente
e Vigilanza Ambientale
ing. Claudio Coffano
- sottoscritto con firma digitale -

Referenti:

Valutazioni Ambientali - Nucleo VAS e VIA

arch. Cristina Elena Mandosso - tel. 011 861.6832 - e-mail: cristina.mandosso@cittametropolitana.torino.it

dott. Federico Costamagna – tel. 011 861.6844 - e mail: federico.costamagna@cittametropolitana.torino.it

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali - VAS e VIA

Corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino Tel. 011 861 6830

pec: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it